

**Terzo settore**  
Incentivi fiscali per favorire  
l'economia circolare — p.25

# Incentivi fiscali per favorire l'economia circolare

## Donazioni in natura

**Beni ceduti gratuitamente non soggetti a Iva  
Costi deducibili**

**Oltre alla legge antisprechi anche il Codice del Terzo settore prevede agevolazioni**

**Ilaria Ioannone  
Gabriele Sepio**

Donazioni in natura e imprese: il dialogo con gli enti del Terzo settore (Ets) passa anche dalla legge Gadda o antisprechi (legge 166/2016). Una normativa cardine per il sistema dell'economia circolare italiano, sempre più applicata dalle grandi imprese e da diffondere maggiormente presso le Pmi.

I progetti antisprechi avviati dagli operatori del mercato costituiscono strumenti collaudati per valorizzare attività ad alto impatto ambientale, sociale e reputazionale. Aspetti centrali nel dibattito pubblico e dotati di un crescente appeal per consumatori e imprese.

La legge antisprechi consente alle imprese di donare beni da destinare all'interesse collettivo in deroga ai criteri generali del Tuir che fanno scattare l'imposizione fiscale per i beni destinati a finalità estranee all'impresa.

Per incentivare le imprese a donare, l'articolo 16 della legge 166/2016 prevede una specifica disciplina fiscale relativa alle cessioni gratuite di determinate categorie di beni, non

più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che ne modificano l'idoneità all'uso, o altri motivi simili. Tra questi vi rientrano non solo generi alimentari, medicinali, prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, ma anche prodotti tessili, abbigliamento, tablet, e-reader che possono essere oggetto di donazione a condizione che siano destinati a enti pubblici, enti non profit ed Ets.

Ai fini Iva, le cessioni gratuite dei beni in questione, eseguite nel rispetto delle procedure previste dalla norma, sono assimilate alla distruzione dei beni, con la conseguenza che l'operazione non è soggetta a Iva, ferma restando tuttavia la detrazione Iva assolta a monte da parte del donante.

Mentre, ai fini delle imposte sui redditi, è prevista la disapplicazione dell'articolo 85, comma 2 del Tuir. Si esclude, quindi, che il valore normale dei beni ceduti gratuitamente concorra a formare i ricavi, salvaguardando la deduzione dei costi sostenuti.

La legge antisprechi non è l'unica misura sulle donazioni in natura che le imprese possono valutare. Si può optare anche per i benefici previsti dall'articolo 83, Dlgs 117/2017 (Cts) che consente di dedurre quanto donato nel limite del 10% del reddito complessivo. Un importo che deve tener conto dei criteri fissati dal Dm del 28 novembre 2019 in materia di erogazioni liberali in natura a seconda che siano beni strumentali o merci. Nel primo caso, l'ammontare della deduzione è determinato in base al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento; mentre per le merci, si fa rife-

rimento al minor valore tra il valore normale e quello attribuito alle rimanenze (articolo 92, Tuir).

A differenza della legge antisprechi, il Codice del Terzo settore non disciplina le conseguenze della fuoriuscita del bene dal ciclo aziendale ai fini Iva e delle imposte dirette, trovando pertanto applicazione le regole ordinarie.

La cessione gratuita può considerarsi esente se riguarda beni merce e se rivolta alle tipologie di enti individuate dall'articolo 10, n. 12, Dpr 633/1972 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con fine di assistenza). Diversamente sconta l'Iva in misura ordinaria. Ai fini Ires, invece, la fuoriuscita del bene potrebbe generare un ricavo imponibile in capo al contribuente, mancando una disapplicazione dell'articolo 85, comma 2, Tuir. Il ricavo, in tal caso, troverebbe un bilanciamento con la deduzione (articolo 83, Cts) che può essere ammessa per l'integrale valore del bene donato nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL RUOLO DEI COMUNI

### L'incentivo

Oltre a quanto previsto dalla legge Gadda per favorire la donazione in natura, i Comuni hanno facoltà di poter applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (articolo 17, legge 166/2016).



## LA LEGGE ANTISPRECHI

Donazioni in natura e imprese: il dialogo con gli enti del Terzo settore (Ets) passa anche dalla legge Gadda o antisprechi (legge 166/2016). Una normativa cardine per il sistema dell'economia circolare italiano

